

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA E RURALE

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.49 del 31/05/2022

INDICE

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 – Finalità**
- Art. 2 - Ambito d'applicazione**
- Art. 3 – Ordinanze**
- Art. 4 - Vigilanza per l'applicazione delle norme di polizia urbana e rurale**
- Art. 5 - Impiego del volontariato e di istituti di vigilanza privati**
- Art. 6 – Definizioni**
- Art. 7 - Suolo pubblico e suo uso**

Titolo II

ESTETICA E DECORO DELLA CITTA'

- Art. 8 - Disposizioni generali**
- Art. 9 - Collocamento di targhe, orologi e lapidi**
- Art. 10 - Festoni e luminarie**
- Art. 11 - Manutenzione e messa in sicurezza degli edifici**
- Art. 12 - Manutenzione e messa in sicurezza degli edifici abbandonati o inutilizzati e dei fondi, terreni e insediamenti dismessi o abbandonati**
- Art. 13 - Ornamento dei fabbricati**
- Art. 14 - Affissioni, manifesti e scritte su patrimonio pubblico e privato e tutela del decoro urbano**
- Art. 15 - Abbandono delle biciclette e degli acceleratori di andatura**
- Art. 16 - Cura delle siepi e piante in ambito urbano**
- Art. 17 -Comportamenti contrari alla decenza ed al decoro urbano**
- Art. 18 - Lavatura ed esposizione di biancheria**
- Art. 19 - Fumi ed esalazioni**
- Art. 20 - Delimitazione d'area di sosta privata**

Titolo III

NETTEZZA PUBBLICA

- Art. 21 - Disposizioni di carattere generale**
- Art. 22 - Pulizia di anditi, vetrine, negozi ed ingressi**
- Art. 23 – Volantinaggio**

Titolo IV

PARCHI E GIARDINI

- Art. 24 - Giardini e parchi pubblici - Divieti e limitazioni**

Titolo V

QUIETE PUBBLICA

- Art. 25 - Rumori fastidiosi**
- Art. 26 - Pubblici esercizi ed avventori**
- Art. 27 – Venditori su aree pubbliche e artisti di strada**

Titolo VI

SICUREZZA PUBBLICA ED URBANA

- Art. 28 -Sostanze liquide, esplosive, infiammabili e combustibili**
- Art. 29 - Requisiti dei depositi e dei locali di vendita di combustibili**
- Art. 30 - Accensione di polveri, liquidi infiammabili, fuochi artificiali e fuochi in genere**
- Art. 31 - Protezione da schegge, lavori artigianali e verniciatura manufatti**
- Art. 32 - Manutenzione di aree di pubblico transito**
- Art. 33 - Atti contrari alla sicurezza**
- Art. 34 - Misure a tutela del decoro di particolari luoghi**
- Art. 35 - Contrasto al fenomeno della prostituzione in strada**
- Art. 36 - Accattonaggio**
- Art. 37 - Interventi per contrastare l'uso di alcol da parte dei minorenni**
- Art. 38 - Divieto di somministrazione e vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro**
- Art. 39 - Divieto di attività di campeggio per soddisfare esigenze di pernottamento al di fuori delle aree appositamente attrezzate**
- Art. 40 – Allevamento di animali da cortile**
- Art. 41 – Bagni**
- Art. 42 - Contrassegni del Comune**

Titolo VII

DISPOSIZIONI PER LA SICUREZZA DEI FOSSI E DEI CANALI DI SCOLO

- Art. 43 – Manutenzione dei fossi di scolo dei fondi**
- Art. 44 – Divieto di alterazione dei fossi**
- Art. 45 – Obblighi per la manutenzione dei fossi**
- Art. 46 – Obbligo di realizzare e mantenere la capezzagna**
- Art. 47 – Obbligo di mantenere le ripe stradali**
- Art. 48 – Obbligo di realizzare i fossi di raccolta delle acque**
- Art. 49 – Disposizioni per le aree agricole soggette a smottamenti e frane**
- Art. 50 – Accumulo di materiali vegetali nei fondi agricoli in prossimità dei fossi**
- Art. 51 - Strade vicinali**
- Art. 52 - Utilizzo fitofarmaci**

Titolo VIII

SANZIONI E RELATIVO PROCEDIMENTO APPLICATIVO

- Art. 53 – Accertamento delle violazioni e sistema sanzionatorio**
- Art. 54 - Pagamento immediato**

- Art. 55 - Rinvio a norme sopravvenute**
- Art. 56 - Aggiornamento dell'importo del pagamento delle sanzioni in misura ridotta**

TITOLO IX

ABROGAZIONI E NORME FINALI

Art. 57 – Abrogazioni

Art. 58 – Entrata in vigore

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Finalità

1. Il presente regolamento, denominato “*Regolamento di Polizia Urbana e Rurale*”, disciplina, nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento e delle norme di legge speciale, in armonia con le finalità dello Statuto dell’Ente e con le norme regolamentari riguardanti specifiche materie, i comportamenti e le attività svolte nel territorio comunale al fine di tutelare la convivenza civile, la qualità della vita, la più ampia fruibilità dei beni comuni, la mobilità e la sicurezza dei cittadini, il decoro dell’ambiente urbano e garantire la protezione del patrimonio artistico ed ambientale. Esso è espressione della funzione di polizia amministrativa locale attribuita al Comune dall’art. 158, comma 2, del D. Lgs. 31/03/1998, n. 112.

2. L’Amministrazione Comunale promuove e favorisce ogni iniziativa volta allo sviluppo dell’educazione alla legalità, del senso civico e della buona convivenza.

Art. 2 - Ambito d’applicazione

1. Il presente regolamento è efficace in tutti gli spazi ed aree pubbliche, in quelle private gravate da servitù di pubblico passaggio o in ogni modo aperti al pubblico, le aree private quando obblighi e limitazioni a carico dei proprietari siano connessi a ragioni di sicurezza pubblica, di sicurezza urbana e di tutela del decoro urbano, dell’ambiente **e del demanio stradale**.

Art. 3 – Ordinanze

1. Il Sindaco ed i Dirigenti, nelle materie e settori di loro competenza, possono emanare ordinanze e disposizioni di carattere generale e particolare che eventualmente occorressero per l’applicazione di talune norme del presente Regolamento e di quelle altre che, per circostanze speciali e per determinati luoghi, si rendessero temporaneamente necessarie in materia di polizia urbana **e rurale**.

Art. 4 - Vigilanza per l’applicazione delle norme di polizia urbana e rurale

1. All’attività di polizia urbana sovrintende il Sindaco ed i controlli in materia sono svolti dagli Ufficiali ed Agenti del Corpo di Polizia **Locale**, dagli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria di cui all’art. 57 c.p.p., secondo le modalità previste dal vigente ordinamento, dai soggetti abilitati a ciò da leggi speciali o dal personale di soggetti gestori di servizi pubblici, affidatari dei medesimi in conformità a specifici provvedimenti del Comune, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

Art. 5 - Impiego del volontariato e di istituti di vigilanza privati

1. Anche allo scopo di favorire la sensibilità della cittadinanza sui temi della convivenza civile, del decoro urbano e del rispetto e della tutela dell’ambiente e delle zone rurali, il Comune si avvale di volontari singoli o associati iscritti ad associazioni di volontariato o di promozione sociale, con le modalità, nei casi e con i limiti del quadro normativo vigente.

2. Qualora la legge nazionale lo consenta, il Comune può avvalersi dell’ausilio degli istituti di vigilanza privata, che presentino tutte le caratteristiche tecniche e di affidabilità, anche al fine di svolgere le funzioni di sensibilizzazione e prevenzione sui temi di cui al comma precedente.

Art. 6 – Definizioni

1. Quando nel presente regolamento sono usate le parole “luogo pubblico” o “suolo pubblico” s’intende designare con esse oltre le strade, le vie, le piazze e in genere i luoghi ed il suolo appartenente al demanio o al patrimonio indisponibile, anche le aree di proprietà privata soggette a servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata, anche temporaneamente, ad uso pubblico.

Art. 7 - Suolo pubblico e suo uso

1. È proibita qualunque alterazione od occupazione d’aree pubbliche e degli spazi sopra o sottostanti, senza il permesso dei competenti uffici comunali.
2. Le abusive occupazioni del suolo pubblico, fatte salve le sanzioni comminate da leggi e regolamenti, dovranno essere immediatamente rimosse a cura del trasgressore. In caso d’inadempienza da parte di quest’ultimo saranno rimosse con ordinanza dirigenziale e, all’occorrenza, con l’ausilio delle forze dell’ordine presenti sul territorio comunale.
3. Le spese relative alla rimozione saranno a carico del trasgressore e dell’obbligato in solido.

Titolo II

ESTETICA E DECORO DELLA CITTA’

Art. 8 - Disposizioni generali

1. Nei procedimenti per l’installazione e l’esposizione di insegne, tende solari, merci, banchi, tavoli, oltre alle disposizioni contenute nel Codice della Strada, nel Regolamento T.O.S.A.P., Imposta Comunale Pubblicità e Pubbliche Affissioni ed altri regolamenti vigenti in materia, l’Autorità comunale terrà conto anche delle esigenze storico-artistiche ed estetiche delle varie località e potrà prescrivere, inoltre, determinati tipi di attrezzature e vincolare il titolare alla manutenzione ed al decoro dell’insieme.

Art. 9 - Collocamento di targhe, orologi e lapidi

1. Fatta salva l’osservanza delle disposizioni di legge e regolamentari, prima di collocare targhe, orologi e lapidi di qualunque natura lungo le vie o sulle piazze pubbliche è necessario ottenere l’approvazione da parte dell’Ufficio competente.

Art. 10 - Festoni e luminarie

1. Sulle strade è vietato collocare addobbi, festoni, luminarie e simili, senza aver ottenuto conforme permesso dal competente ufficio od oltre i limiti temporali indicati nell’atto autorizzatorio medesimo.
2. La domanda tendente ad ottenere l’autorizzazione per la collocazione di luminarie deve essere accompagnata da una dichiarazione dettagliata e sottoscritta da un tecnico qualificato abilitato che attesti la rispondenza degli impianti e delle installazioni che saranno utilizzati, alle norme di sicurezza.
3. Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione degli impianti, nonché le spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamenti, sono a totale carico dei soggetti che promuovono l’iniziativa.
4. I festoni e luminarie privi d’autorizzazione sono rimossi a spese a carico del trasgressore o dell’obbligato in solido.

Art. 11 - Manutenzione e messa in sicurezza degli edifici

1. Salvo quanto previsto dal vigente Codice della Strada e dal Regolamento Edilizio i proprietari, locatari, amministratori di edifici, caseggiati e abitazioni hanno l’obbligo:

- a) di provvedere alla decorosa manutenzione ed alla pulizia delle porte delle case, dei negozi, delle serrande, dei serramenti, delle tende esterne, dell'androne, delle scale, delle inferriate, delle recinzioni, e di ogni altra cosa sottoposta alla pubblica vista;
 - b) di mantenere in buono stato i tetti, i cornicioni, i fumaioli, le balconate, i terrazzi e simili strutture le quali dovranno essere assicurate convenientemente in modo da evitare qualsiasi caduta di tegole, piastrelle, pietre ed ogni altro materiale posto sulle coperture, nonché evitare stati o situazioni di pericolosità per le persone;
 - c) di assicurare l'efficienza e la funzionalità dei canali di gronda, dei pluviali delle acque meteoriche e delle condutture presenti nell'edificio. A tal fine è vietato lo scarico diretto o indiretto dei pluviali sul suolo pubblico, salvo nei casi d'assenza d'apposita rete fognaria o d'impossibilità tecnica all'allacciamento della stessa;
 - e) di conservare e mantenere pulite le targhe ed i numeri civici affissi sul muro;
 - f) di provvedere ad estirpare l'erba lungo il fronte delle proprie case, lungo i relativi muri di cinta, fino alla linea esterna del marciapiede o per lo spazio di almeno un metro dal filo del muro dove non esistono i marciapiedi stessi;
 - g) di mantenere gli alberi in modo che fronde, rami e arbusti non debordino sulla sede stradale ad altezza inferiore a m. 5;
 - h) di curare che i manufatti o le recinzioni, se esistenti, a delimitazione della proprietà privata, siano prive di sporgenze acuminatae o taglienti o di fili spinati;
 - i) di affiggere nell'atrio degli stabili, un cartello indicante nominativo e indirizzo dell'amministratore condominiale.
2. Nel caso di violazione alle disposizioni contenute nel presente articolo, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria si procederà all'esecuzione d'ufficio, previa diffida, con addebito dei costi sostenuti a carico dei proprietari.

Art. 12 - Manutenzione e messa in sicurezza degli edifici abbandonati o inutilizzati e dei fondi, terreni e insediamenti dismessi o abbandonati

1. Oltre a quanto previsto dal precedente articolo 11 e salvo quanto previsto dal vigente Codice della Strada e dal Regolamento Edilizio, i proprietari, affittuari, comodatari usufruttuari o comunque quanti hanno la disponibilità a qualunque titolo di edifici abbandonati o inutilizzati e delle relative aree pertinenziali, hanno l'obbligo di provvedere con regolarità e comunque ogni volta che sia necessario:

- a) alla periodica e costante vigilanza dei fabbricati;
- b) alla periodica pulizia degli ambienti e a sgomberare i materiali in stato di abbandono;
- c) a sfalciare le erbe ed abbattere le piante infestanti cresciute all'interno dei fabbricati e nelle aree di pertinenza;
- d) a rendere inaccessibili i fabbricati mediante la disattivazione dei servizi erogati e la creazione di opere provvisorie che – senza pregiudizio della stabilità delle strutture -consentano di render impraticabili gli spazi esistenti, quali tamponamenti provvisori di porte e finestre;
- e) a provvedere alla messa in sicurezza statica dei fabbricati con idonee opere provvisorie e recintare le aree di pertinenza;
- f) a garantire un idoneo sistema di raccolta, convogliamento e allontanamento delle acque meteoriche, in particolare avendo cura di preservare le strutture di fondazione.

2. I proprietari, affittuari, comodatari usufruttuari o comunque aventi la disponibilità, a qualunque titolo, di fondi, terreni e insediamenti dismessi o abbandonati sono tenuti a provvedere con regolarità e comunque ogni volta che sia necessario:

- a)) allo sfalcio delle erbacce e allo **smaltimento** degli eventuali rifiuti presenti;
- b) allo sfalcio dell'erba alta e della vegetazione in genere ed al taglio dei rovi e delle piante infestanti. In relazione all'andamento stagionale, almeno uno sfalcio deve essere effettuato prima della fioritura delle infestanti, in modo da limitare la diffusione dei pollini e la produzione e propagazione dei semi e successivamente, nel corso della stagione estiva, un altro taglio deve essere effettuato prima che la vegetazione si secchi e possa causare l'innescio di focolai d'incendio. Nelle zone agricole i terreni incolti confinanti con nuclei abitati o case isolate, devono essere ripuliti dalla vegetazione spontaneamente cresciuta almeno per la fascia della larghezza di m. 20 dal confine.
- c) alla quotidiana pulizia dei luoghi ove si tengono animali per evitare cattivi odori, presenza di escrementi, avanzi di pasti, ecc.;
- d) ad effettuare periodici interventi di derattizzazione e/o di disinfestazione al fine di combattere la proliferazione di roditori, insetti, ratti ed altra fauna infestante;

- e) alla copertura, protezione e/o al regolare smaltimento di materiali sfusi e/o polverulenti suscettibili di dispersione eolica in modo da impedire la formazione di pulviscolo;
- f) a raccogliere, in appositi contenitori dotati di copertura, tutti i materiali sfusi suscettibili di dilavamento e/o ruscellamento a causa dell'azione della pioggia, per impedirne la fuoriuscita e la dispersione nell'ambiente;
- g) a mettere in sicurezza e segnalare pozzi, cisterne, cavidotti, cunicoli, **invasi collinari** e quant'altro possa costituire pericolo per la pubblica e privata incolumità;
- h) a garantire un idoneo sistema di raccolta, convogliamento e allontanamento delle acque meteoriche, in particolare avendo cura di evitare ristagni d'acqua e ruscellamenti;
- i) a recintare le aree dismesse.

3. Nel caso di violazione alle disposizioni contenute nel presente articolo, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria si procederà all'esecuzione d'ufficio, previa diffida, con addebito dei costi sostenuti a carico dei proprietari.

Art. 13 - Ornamento dei fabbricati

1. Gli oggetti d'ornamento come vasi da fiori e piante, voliere, sostegni per ombrelloni e tende da sole, posti sulle finestre e sui balconi devono essere assicurati in modo da evitare cadute che possano causare pericolo o danno a persone o cose.
2. Durante l'innaffiamento di fiori o piante e la manutenzione degli oggetti di cui sopra, è fatto obbligo di evitare cadute d'acqua o altro sul suolo pubblico o sui muri e pertanto dovranno essere adottate le necessarie precauzioni da parte degli interessati.

Art. 14 - Affissioni, manifesti e scritte su patrimonio pubblico e privato e tutela del decoro urbano

1. Salvo quanto espressamente disposto dal Codice della Strada e dalle leggi vigenti è vietato:
 - a. disegnare, imbrattare, ovvero incidere sui muri esterni, sulle porte e sugli infissi esterni, scritti segni o figure, salva espressa autorizzazione in deroga, come pure modificare, danneggiare, deturpare, insudiciare, macchiare i muri degli edifici pubblici e privati, le panchine, i marciapiedi, i parapetti dei ponti, gli alberi, i pali dell'illuminazione pubblica, le targhe con la denominazione delle vie od i numeri civici dei fabbricati e qualsiasi altro manufatto od oggetto d'arredo urbano;
 - b. spostare le panchine dalla loro collocazione, così come rastrelliere, cassonetti, dissuasori di sosta e velocità, attrezzature ed elementi d'arredo urbano in genere;
 - c. collocare su pali dell'illuminazione pubblica, alberi o altri manufatti pubblici o privati, volantini, locandine, manifesti contenenti messaggi di qualunque genere, salvi i casi d'esplicita autorizzazione;
 - d. stracciare, sporcare, alterare i manifesti e gli avvisi pubblici e danneggiare i quadri e le bacheche adibiti all'affissione;
 - e. distribuire, riporre sui veicoli in sosta manifesti, opuscoli, foglietti ed altro materiale pubblicitario, informativo o divulgativo in genere fatto salvo i casi in cui vi è stata esplicita autorizzazione da parte dei competenti uffici comunali.
2. Ai trasgressori, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria, è fatto carico di provvedere, a proprie spese, all'immediata nettezza del suolo o di qualunque altro manufatto pubblico ed al completo ripristino dei luoghi e delle cose.
3. In caso di inadempimento del trasgressore si procederà all'esecuzione d'ufficio, previa diffida, con addebito dei costi sostenuti a carico del trasgressore. In ogni caso, nelle more dell'individuazione del trasgressore, l'Autorità comunale potrà comunque disporre d'ufficio il ripristino.

Art. 15 - Abbandono delle biciclette e degli acceleratori di andatura

1. Al fine di tutelare la fruibilità dello spazio urbano, è vietato lasciare in sosta sulle aree pubbliche o destinate all'uso pubblico biciclette (velocipedi), monopattini elettrici ed acceleratori di andatura (quali, ad es., pattini, monopattini a trazione muscolare, skateboard, rollerblade e simili) che, per la loro condizione, ed in particolare per la mancanza di uno o più elementi atti al loro utilizzo per la circolazione, possano essere ritenuti abbandonati.
2. Si considerano abbandonati le biciclette e gli acceleratori di andatura che risultino essere stati lasciati ininterrottamente sulle aree di cui al comma 1 per più di 20 giorni decorrenti dal primo accertamento della loro presenza nella stessa

posizione effettuato dagli Operatori di Polizia Locale o da altro personale incaricato. Trascorso tale termine l'Amministrazione comunale procederà alla rimozione coattiva di detti mezzi.

3. È vietato agganciare biciclette ed acceleratori di andatura a monumenti e loro barriere di protezione, ai semafori, alle colonne e agli altri manufatti prospicienti gli immobili di rilevante valore architettonico oltreché agli impianti di segnaletica stradale e di arredo urbano. In ogni caso la loro sosta o fermata non deve arrecare intralcio o pericolo alla circolazione pedonale e veicolare, limitare gli accessi alle entrate di negozi, case, passi carrai e la fruizione dei marciapiedi. Nei casi sopra citati e nel caso in cui la collocazione pregiudichi il decoro urbano, costituisca potenziale pericolo per la pubblica circolazione o possa arrecare danno a beni pubblici o di uso pubblico, anche limitandone l'uso, la bicicletta, il monopattino elettrico o l'acceleratore di andatura potrà essere rimosso coattivamente all'atto dell'accertamento di detta situazione, anche mediante l'apertura dei sistemi di fissaggio, per essere successivamente restituito all'avente diritto, previo pagamento delle eventuali spese di rimozione.

4. Qualora lo stato delle biciclette, dei monopattini elettrici e degli acceleratori di andatura sia tale da poterli classificare quali rifiuti, essi saranno trattati come tali ed avviati a distruzione secondo la normativa vigente.

5. Negli altri casi, e qualora siano comunque idonei alla circolazione, i mezzi di cui sopra saranno custoditi dall'Amministrazione comunale per il tempo previsto dal Codice Civile, anche ai fini della restituzione a colui che provi di esserne il legittimo proprietario. Trascorso tale periodo i mezzi non ritirati saranno utilizzati dall'Amministrazione comunale per le proprie finalità istituzionali, oppure potranno essere ceduti a terzi o alienati secondo la normativa vigente.

Art. 16 - Cura delle siepi e piante in ambito urbano

1. Salvo quanto espressamente disposto dal Codice della Strada e dalle leggi vigenti, i proprietari ed i conduttori di stabili od aree prospicienti la pubblica via hanno l'obbligo di tenere regolate le siepi "vive" in modo da non restringere e danneggiare le strade e di recidere i rami delle piante che si protendono oltre il limite di proprietà, al fine di non limitare la percorribilità del marciapiede.

Nel caso di alberi necessita fare attenzione a non rendere le piante pericolose per un eccessivo sbilanciamento della chioma.

Art. 17 -Comportamenti contrari alla decenza ed al decoro urbano

1. Nei luoghi pubblici o aperti al pubblico è vietato:

- a) compiere atti di pulizia personale o soddisfare esigenze fisiologiche che possano offendere la pubblica decenza;
- b) immergersi o far immergere animali nelle fontane e vasche pubbliche o gettarvi pietre, detriti e qualsiasi materia solida o liquida;
- c) utilizzare l'acqua delle fontanelle pubbliche per uso che non sia strettamente potabile, né attingerla con tubi od altri espedienti;
- d) imbrattare le fioriere,
- e) ai possessori di veicoli attrezzati con serbatoi di recupero delle acque chiare e luride, in transito o durante la sosta nel territorio del Comune, di effettuare lo scarico di dette acque fuori dalle aree appositamente attrezzate.

Art. 18 - Lavatura ed esposizione di biancheria

1. La lavatura della biancheria, di panni e simili, non è permessa sulle aree pubbliche, siano esse vie, piazze o parchi, o fuori dai locali e recinti privati.

2. È vietato distendere, appendere e lasciare asciugare biancheria o panni fuori dalle finestre e dai terrazzi prospicienti vie pubbliche e luoghi aperti al pubblico.

Art. 19 - Fumi ed esalazioni

1. Fatto salvo quanto previsto dalle norme vigenti in materia di igiene e tutela ambientale è vietato provocare fumi, cattivi odori, esalazioni, pulviscolo, limature, fuliggine, vapori che si propaghino sul suolo pubblico e che arrechino molestia, pericolo o danno.
2. Fatto salvo quanto previsto dalle normative statali che vietano di bruciare qualunque tipologia di rifiuto, è vietato bruciare sterpi, rifiuti da giardinaggio o altro materiale nei luoghi pubblici e nelle aree private quali giardini, cortili, parchi, e simili.
3. In deroga al divieto di cui al comma che precede sui terreni agricoli è consentito l'abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri (vuoto per pieno) per ettaro dei materiali vegetali di cui all'articolo 185, comma 1, lettera f) del D. L.vo 152/06 consistenti in paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, effettuate nel luogo di produzione alle seguenti condizioni:
 - a) Nelle accensioni dei fuochi devono essere adottate le necessarie cautele affinché le scintille e le braci non siano disperse, non vi sia continuità con altro materiale infiammabile e l'operatore sia munito di quanto necessario per un rapido spegnimento in caso necessità e assista, con la compagnia almeno un'altra persona, fino a quando il fuoco sia completamente spento.
 - b) Nel periodo dal 1° luglio al 14 settembre di ogni anno la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata.
 - c) I materiali vegetali devono essere asciutti e ben essiccati in modo da evitare l'emissione di fumi.
 - d) L'abbruciamento in piccoli cumuli di materiale vegetale deve avvenire a distanza non inferiore a m 50 dalle strade, dalle case sparse ed eventuali nuclei abitati.
 - e) L'accensione rimane sempre vietata in caso di vento per evitare il pericolo di propagazione.
 - f) Sono vietati cumuli di paglia e fieno, con quantitativo superiore a 50.000 kg, privi di autorizzazione dei vigili del fuoco (DPR 151/2011). Tali depositi devono essere posizionati, in ogni caso, ad una distanza non inferiore a 100 metri dalle strade pubbliche e vicinali, dalle case, dai boschi, dagli alberi isolati di specie protetta, dalle siepi, dalle linee aeree della rete telefonica ed elettrica e dalla linea ferroviaria.

Art. 20 - Delimitazione d'area di sosta privata

1. Le aree di sosta private possono, previa comunicazione all'Amministrazione comunale, essere segnalate mediante idonea segnaletica stradale in conformità alle vigenti norme in materia.

Titolo III

NETTEZZA PUBBLICA

Art. 21 - Disposizioni di carattere generale

1. Sulle piazze, le strade, i vicoli, i portici e generalmente tutti i luoghi pubblici e aperti al pubblico, è vietato gettare qualsiasi tipo di rifiuto, compresi i mozziconi di sigarette e le gomme da masticare, secondo quanto stabilito dal vigente Regolamento Comunale per la Gestione Integrata dei Rifiuti. Il medesimo regolamento disciplina altresì gli obblighi di ripulire le aree pubbliche occupate da cantieri edili, da attività di pubblico esercizio e commerciali, da attività di mercato e per lo svolgimento di spettacoli viaggianti e manifestazioni pubbliche.
2. Ai trasgressori, oltre alla sanzione amministrativa, è fatto carico di provvedere, a proprie spese, all'immediata nettezza del suolo o di qualunque altro manufatto pubblico ed al completo ripristino dei luoghi o cose.
3. Nel caso di inottemperanza si procederà all'esecuzione d'ufficio, con addebito dei costi sostenuti a carico dei trasgressori.

Art. 22 - Pulizia di anditi, vetrine, negozi ed ingressi

1. Le operazioni di pulizia degli anditi, delle vetrine, delle soglie, degli ingressi e dei marciapiedi antistanti i negozi o le abitazioni devono essere effettuate senza recare intralcio alla circolazione ed evitando qualsiasi pericolo e fastidio per la cittadinanza.
2. Ai proprietari o ai gestori d'attività commerciali, anche nei periodi in cui l'esercizio non è in attività, è fatto obbligo di pulizia delle vetrine, soglie, ingressi, aree pubbliche concessionate, al fine di garantire comunque adeguato decoro all'area. I titolari delle attività commerciali e dei pubblici esercizi dovranno curare la pulizia dei marciapiedi per uno spazio minimo di 5 metri dal confine dell'esercizio.
3. Nel caso di inottemperanza si procederà all'esecuzione d'ufficio, con addebito dei costi sostenuti a carico dei trasgressori.

Art. 23 – Volantinaggio

1. E' vietato lanciare o collocare sul suolo pubblico e sui veicoli in sosta volantini, piccoli e grandi manifesti a carattere pubblicitario o simili e opuscoli.
2. E' fatto obbligo a chiunque distribuisca o riceva volantini e simili di non abbandonarli sul suolo pubblico.

Titolo IV

PARCHI E GIARDINI

Art. 24 - Giardini e parchi pubblici - Divieti e limitazioni

1. Nei giardini e parchi pubblici è fatto divieto di:
 - a) percorrere la parte riservata ai pedoni con veicoli di qualsiasi genere;
 - b) camminare sugli spazi erbosi, quando espressamente vietato;
 - c) cogliere fiori e tagliare erbe, danneggiare o rimuovere cartelli e avvisi scritti, danneggiare in qualsiasi modo pavimenti, prati, fiori, alberi, arbusti e siepi, calpestare le aiuole,
 - d) salire sugli alberi e appendervi o affiggervi qualsiasi cosa, scuoterli, scagliarvi contro pietre, bastoni e simili;
 - e) rompere o rimuovere paletti di sostegno e qualsiasi altro oggetto posto a riparo di piante, boschetti e tappeti erbosi;
 - f) utilizzare in qualsiasi modo o per qualsivoglia ragione, attrezzature e impianti destinati al gioco dei bambini quando si sia superato il limite d'età stabilito per l'uso degli stessi;
 - g) utilizzare le attrezzature e le piste adibite allo svolgimento di attività sportive o ludiche non rispettando le prescrizioni stabilite dagli organi comunali per l'utilizzo e senza le dotazioni individuali eventualmente previste;
 - h) danneggiare o rimuovere le panchine;
 - i) transitare e sostare con qualsiasi tipo di veicolo a motore anche se spinto a mano.
2. Nei giardini e nei parchi pubblici possono essere effettuate manifestazioni, attività e spettacoli solo previa autorizzazione dell'Autorità comunale.

Titolo V

QUIETE PUBBLICA

Art. 25 - Rumori fastidiosi

1. Nelle piazze, nelle vie, nei parchi e giardini pubblici sia di giorno sia di notte, sono considerati rumori fastidiosi e come tali sono vietati: le grida, gli schiamazzi, l'uso d'apparecchi radio-stereo e simili ad alto volume nonché l'impiego di strumenti musicali anche improvvisati.
2. L'Amministrazione può concedere deroghe per particolari manifestazioni o in speciali ricorrenze.
3. È vietato provocare lo scoppio di petardi, mortaretti e simili che arrechino disturbo o molestie.

4. E' vietato ai conducenti di veicoli provare sulle strade pubbliche il funzionamento dei motori, accelerando eccessivamente o spingendo a folle il motore stesso o provocare rumori, scoppi e rumori eccessivi ed inutili.

Art. 26 - Pubblici esercizi ed avventori

1. I titolari d'autorizzazione per pubblici esercizi, esercizi artigianali e commerciali del settore alimentare, circoli privati, spettacoli e trattenimenti pubblici, ai fini di un'ottimale collaborazione con l'Amministrazione comunale per la tutela della quiete pubblica ed il riposo delle persone nelle ore notturne, devono invitare la clientela ad evitare rumori, schiamazzi, grida o qualunque altro rumore in grado di provocare disturbo alla quiete pubblica ed al riposo delle persone.

Art. 27 – Venditori su aree pubbliche e artisti di strada

1. Sono vietate ai rivenditori di merci sulle aree pubbliche l'uso di grida, amplificatori e la pubblicità fonica, in quanto contrarie alla pubblica quiete.
2. Lo svolgimento dell'attività degli artisti di strada è consentito su tutto il territorio comunale con le modalità ed i limiti eventualmente indicate dall'Amministrazione Comunale.
3. Si intendono per artisti di strada coloro che svolgono l'attività su suolo pubblico o ad uso pubblico senza l'impiego di palcoscenico, di platea, di sedute per il pubblico e di apprezzabili attrezzature, tramite espressioni artistiche di carattere musicale, teatrale figurativo ed espressivo allo scopo di divertire ed intrattenere i passanti (giocolieri, mimi, danzatori, saltimbanchi, clown, illusionisti, trampolieri, acrobati, cantastorie, cantanti, suonatori, musicisti, ritrattisti o similari) ed il cui compenso è lasciato alla libera offerta dello spettatore.
4. L'attività di artista di strada non può essere svolta:
 - in luoghi vicini a concerti, spettacoli, esposizioni organizzati da enti pubblici o da soggetti privati autorizzati dal Comune;
 - in prossimità delle scuole negli orari di fruizione delle stesse;
 - in prossimità di strutture sanitarie o assistenziali;
 - davanti agli ingressi di edifici ed esercizi commerciali in modo da ostacolarne l'accesso.
5. I predetti soggetti non potranno chiedere il pagamento di biglietti e/o comunque pretendere un corrispettivo in denaro per la loro esibizione.
6. In ogni caso i predetti soggetti nello svolgimento della loro attività dovranno rispettare le norme sull'inquinamento acustico in modo da non recare disturbo. Inoltre non dovranno costituire intralcio alla circolazione veicolare e pedonale, non dovranno sporcare o imbrattare in qualunque modo il suolo pubblico, non dovranno costituire pericolo per l'incolumità delle persone e dovranno avere cura, al termine della loro attività, di rimuovere tutto ciò che è servito allo svolgimento della stessa.
7. Gli artisti di strada dovranno sempre sottostare alle disposizioni che saranno loro eventualmente impartite dalla Polizia Locale, anche oralmente ed anche nel corso della loro esibizione, ai fini della salvaguardia della quiete pubblica
8. È, inoltre, vietata sull'area pubblica l'attività di cartomante o similari.

Titolo VI

SICUREZZA PUBBLICA ED URBANA

Art. 28 -Sostanze liquide, esplosive, infiammabili e combustibili

1. Salvo quanto espressamente previsto dalla normativa in materia, è vietato tenere nell'abitato materiali esplodenti, infiammabili e combustibili per l'esercizio della vendita senza le prescritte autorizzazioni. Tali autorizzazioni sono altresì necessarie per i depositi di gas, di petrolio e liquefatti, riguardo ai quali devono anche osservarsi le disposizioni di legge.

Art. 29 - Requisiti dei depositi e dei locali di vendita di combustibili

I depositi e i luoghi di vendita di combustibili solidi, liquidi o gassosi devono osservare le prescrizioni tecniche impartite dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco nonché tutte le norme vigenti riguardanti la materia.

Art. 30 - Accensione di polveri, liquidi infiammabili, fuochi artificiali e fuochi in genere

1. Salvo quanto previsto dalle norme vigenti, nell'ambito dell'abitato nessuno può, senza autorizzazione di Pubblica Sicurezza rilasciata dall'Autorità competente, accendere polveri o liquidi infiammabili, fuochi artificiali, falò e simili o fare spari in qualsiasi modo o con qualunque arma.

2. È assolutamente vietato:

- a) l'uso di fiamme libere per la ricerca di fughe di gas anche se in luoghi aperti;
- b) gettare in qualsiasi luogo di pubblico passaggio fiammiferi o altri oggetti accesi;
- c) fornire di alcool, petroli e benzine, le lampade e i fornelli, motori e simili, mentre sono accesi o in vicinanze di fiamme libere.

Art. 31 - Protezione da schegge, lavori artigianali e verniciatura manufatti

1. I marmisti, muratori o operai in genere, quando lavorano sul suolo pubblico o nelle adiacenze di luoghi aperti al pubblico devono provvedere al collocamento di idoneo riparo per impedire che le schegge offendano i passanti e che il lavoro sia causa di danno al pubblico e di intralcio alla circolazione.

2. I responsabili di qualsiasi attività che si svolge sul suolo pubblico dovranno adottare apposite cautele per impedire il verificarsi di eventi di danno o di pericolo nei confronti dei passanti o della cittadinanza.

3. Quando sono dipinti o verniciati di fresco, i manufatti in genere e quanto altro soggetto al pubblico uso o in prossimità di luoghi di pubblico transito, devono essere ben segnalati al fine di evitare che i passanti siano insudiciati.

4. Ai trasgressori, oltre alla sanzione amministrativa, è fatto carico di provvedere, a proprie spese, all'immediata nettezza del suolo o di qualunque altro manufatto pubblico ed al completo ripristino dei luoghi o cose.

Art. 32 - Manutenzione di aree di pubblico transito

Qualunque guasto o rottura che si verifichi sul pavimento, griglie o telai dei portici o marciapiedi di proprietà privata soggetta a servitù di pubblico passaggio, deve essere prontamente riparato a cura e spese del proprietario, il quale deve comunque provvedere ad un'adequata segnalazione, del guasto o della rottura, alla cittadinanza utente.

Art. 33 - Atti contrari alla sicurezza

1. Salvo quanto previsto dalle leggi e dal vigente Codice della strada, è vietato tenere qualsiasi comportamento che costituisca pericolo per la propria ed altrui incolumità. In particolare è vietato:

- a) effettuare, fuori dai luoghi pubblici a ciò destinati, pratiche sportive o ricreative pericolose, per l'incolumità delle persone e delle cose;
- b) sedersi o sdraiarsi sulla carreggiata stradale o nelle piazze, sotto i portici, sulle soglie di edifici pubblici, di chiese, quando ciò costituisca intralcio o pericolo;
- c) immergersi nelle fontane e nelle vasche pubbliche o farne un uso improprio;
- d) in qualsiasi circostanza, salire o arrampicarsi sui monumenti, sulle fontane, sulle colonne, sugli alberi, cancelli, recinzioni, paline, transenne e simili, sui pali della pubblica illuminazione, camminare sulle spallette dei corsi d'acqua e dei ponti;
- e) collocare o esporre anche temporaneamente in aree pubbliche o di pubblico passaggio, oggetti taglienti o comunque pericolosi per la pubblica incolumità senza adottare le relative cautele;
- f) incatenare o fissare alla segnaletica, alle transenne, agli impianti stradali o di arredo urbano in genere, ciclomotori, motocicli, veicoli a braccia e simili laddove creino intralcio; si provvederà, in assenza del proprietario del mezzo, alla rimozione del veicolo, forzando gli eventuali sistemi di sicurezza usati. In caso di mancato recupero del veicolo, da parte dell'avente diritto, si applicheranno le norme vigenti sui veicoli abbandonati o rifiuti;
- g) lanciare alimenti, schiuma o materiali vari in grado comunque di arrecare danno ai beni del patrimonio comune o di

- offendere la persona, lordarne gli abiti o recare danni a beni di sua disponibilità;
- h) tenere in opera pozzi o cisterne le cui bocche o sponde non siano munite di idoneo parapetto di chiusura o ripari comunque idonei a impedire che vi cadano persone, animali o oggetti in genere;
- i) sollevare o aprire caditoie, chiusini, botole o pozzetto senza osservare le opportune cautele per la sicurezza della circolazione stradale e delle persone;
- l) recare guasti alle lampade della pubblica illuminazione o danneggiare le condutture del gas e dell'acqua potabile.

Art. 34 - Misure a tutela del decoro di particolari luoghi

1. Ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 14 del 20.02.2017 convertito con modificazioni dalla L. 18 aprile 2017, n. 48 è vietato porre in essere condotte che impediscano l'accessibilità e la fruizione, in violazione degli specifici divieti di stazionamento o di occupazione, delle infrastrutture fisse e mobili e delle relative pertinenze, delle aree interne della stazione ferroviaria, dell'area portuale e del capolinea del trasporto pubblico locale urbano ed extraurbano e delle relative pertinenze. Per la violazione al predetto divieto è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria stabilita dal medesimo art. 9 del D.L. n. 14/2017 e al trasgressore viene ordinato l'allontanamento dal luogo in cui è stato commesso il fatto, con le modalità di cui all'art. 10 del D.L. n. 14/2017. Le suddette zone sono individuate esattamente come riportato nelle planimetrie allegate al presente regolamento.

2. Coloro che, nelle aree di cui al comma 1, si rendono responsabili degli illeciti di: ubriachezza ai sensi dell'art. 688 del codice penale; atti contrari alla pubblica decenza ai sensi dell'art. 726 del c.p.; commercio sulle aree pubbliche in assenza di autorizzazione o, comunque, in violazione delle limitazioni e dei divieti stabiliti per l'esercizio di detto commercio; esercizio abusivo, o induzione di altri all'esercizio abusivo, dell'attività di parcheggiatore o guardiamacchine, ai sensi dell'art. 7, c. 15 bis, del D. Lgs nr. 285/1992, oltreché all'applicazione delle specifiche sanzioni amministrative previste da dette norme, sono, altresì, soggetti al provvedimento di allontanamento dal luogo in cui è stato commesso il fatto con la procedura prevista dall'art. 10 del D.L. n. 14/2017.

3. Ai sensi dell'art. 9, c. 3, del D.L. n. 14/2017, sono individuate le ulteriori seguenti aree urbane - su cui insistono presidi sanitari, scuole, plessi scolastici, musei, aree e parchi archeologici, complessi monumentali, luoghi della cultura o comunque interessati da consistenti flussi turistici, aree destinate allo svolgimento di fiere, mercati, pubblici spettacoli, ovvero adibite a verde pubblico - nelle quali si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 9 del D.L. n. 14/2017 :

- centro storico
- lungomare di levante e di ponente (da Cesano a Marzocca dal litorale fino alla linea ferroviaria)
- area ospedaliera
- campus scolastico e zone del liceo scientifico e del liceo classico
- zona stadio
- parchi cittadini.

Le suddette zone sono individuate esattamente come riportato nelle planimetrie allegate al presente Regolamento.

4. L'autorità competente in ordine all'applicazione delle sanzioni ai sensi della L. n. 689 del 24.11.1981 è il Sindaco e i proventi sono devoluti al Comune.

Art. 35 - Contrasto al fenomeno della prostituzione in strada

1. In tutto il territorio comunale è vietato a chiunque contrattare ovvero concordare prestazioni sessuali a pagamento, oppure intrattenersi, anche dichiaratamente solo per chiedere informazioni, con soggetti che esercitano l'attività di meretricio su strada o che per l'atteggiamento, ovvero per l'abbigliamento, ovvero per le modalità comportamentali manifestano comunque l'intenzione di esercitare l'attività consistente in prestazioni sessuali a pagamento. Se l'interessato è a bordo di un veicolo, la violazione si concretizza anche con la semplice fermata al fine di contattare il soggetto dedito al meretricio; consentire la salita sul proprio veicolo di uno o più soggetti come sopra identificati costituisce conferma palese dell'avvenuta violazione del precetto di cui al presente articolo.

2. In tutto il territorio comunale è vietato assumere atteggiamenti, modalità o comportamenti che manifestino inequivocabilmente l'intenzione di adescare o esercitare l'attività di meretricio.
3. Il comma 1 del presente articolo non si applica agli operatori socio – sanitari e delle associazioni di volontariato che svolgono specifici progetti di recupero delle persone dedite alla prostituzione.

Art. 36 - Accattonaggio

1. È vietato chiedere l'elemosina in aree pubbliche o aperte al pubblico con modalità insistenti, tali da creare disturbo ai passanti.
2. È sempre comunque vietato chiedere denaro od altra utilità, anche come prestazione in cambio di qualunque servizio compreso il lavaggio dei vetri, il portare o scaricare merce o pacchi o borse nelle intersezioni stradali, negli ospedali, nelle case di cura, nelle strutture sanitarie e socio sanitarie, nei cimiteri, negli ingressi e nelle aree di sosta adiacenti alle predette strutture.
3. La violazione di cui ai commi precedenti comporta oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria, l'obbligo di cessare immediatamente l'attività.

Art. 37 - Interventi per contrastare l'uso di alcol da parte dei minorenni

1. Salvo che il fatto non costituisca reato, ai minori di anni 18 è vietato il consumo ed il trasporto sulle aree e negli spazi pubblici e aperti al pubblico, di bevande alcoliche, anche diluite, di qualsiasi gradazione.
2. La violazione comporta una sanzione amministrativa pecuniaria e l'obbligo della cessazione dell'attività da effettuarsi mediante lo smaltimento, secondo le indicazioni fornite dall'organo accertatore, delle bevande alcoliche. In caso di porto di bottiglie, le stesse saranno sequestrate per essere riconsegnate all'esercente la potestà di genitori ai quali sarà contestata la violazione.

Art. 38 - Divieto di somministrazione e vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro

1. Dalle ore 20.00 alle ore 6.00 del giorno successivo è vietata la somministrazione e la vendita per asporto, anche tramite distributori automatici, di qualunque tipologia di bevanda in contenitori di vetro, nell'ambito degli esercizi ubicati nelle seguenti zone:
 - Zona del Centro Storico, area che risulta compresa dalle seguenti vie e tratti di vie: viale IV Novembre, viale Bonopera, via Sanzio (tratto da via Bonopera a via Dogana Vecchia), via Dogana Vecchia (tratto da via Sanzio a via Andrea Costa), via Andrea Costa, via Annibal Caro (tratto da via Andrea Costa a via Rossini), via Rossini, stradone Misa, viale Leopardi (tratto da Stradone Misa a via Petrarca), via Petrarca. Le vie e tratti di vie indicate si devono intendere comprese nell'area in cui è vigente il divieto.
 - Zona mare: dal fiume Cesano al confine con il Comune di Montemarciano nell'intera area compresa fra la linea ferroviaria e la battigia.
2. È vietato altresì l'abbandono di bottiglie di vetro, lattine, vassoi, contenitori vari, di plastica, carta, vetro, cartone e simili, al fine di evitare pregiudizi e danni al decoro urbano ed ambientale, nelle zone sopra specificate, per prevenire i possibili pericoli per l'incolumità e la sicurezza delle persone.
3. Negli stessi orari e zone di cui al comma 1 è vietato portare su aree pubbliche bevande in contenitori di vetro.
4. Non costituisce violazione la somministrazione con servizio al tavolo.

Art. 39 - Divieto di attività di campeggio per soddisfare esigenze di pernottamento al di fuori delle aree appositamente attrezzate

1. Nelle aree pubbliche è vietata l'attività di campeggio utilizzando tende, caravan, autocaravan, camper, veicoli di qualsiasi natura, quando usati ai fini di pernottamento o sistemazione di fortuna, al di fuori di aree appositamente attrezzate, pubbliche o private, e prive dei requisiti e delle autorizzazioni richieste.
2. All'atto della contestazione i trasgressori sono tenuti a cessare il comportamento vietato.
3. Dalla violazione del presente articolo consegue, altresì, l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria

dell'obbligo, per l'autore della violazione, dell'immediato ripristino dello stato dei luoghi a proprie spese.

Art. 40 – Allevamento di animali da cortile

1. In area urbana è concessa la detenzione di un limitato numero di animali da cortile (pollame, conigli, colombi, ecc..) ad uso esclusivamente familiare e per autoconsumo, a condizione che l'allevamento sia posto a non meno di 25 metri da unità residenziali o per servizi e dalla strada.
2. L'allevamento deve inoltre essere mantenuto costantemente in stato di pulizia al fine di evitare molestie al vicinato per proliferazione di insetti nocivi o emanazione di odori indesiderati.

Art. 41 – Bagni

1. Sono interdetti alla balneazione i fiumi, i torrenti, i bacini ed i canali di irrigazione.
2. È inoltre vietato camminare sui bordi dei muri di sostegno delle sponde dei fiumi o dei laghetti, sia naturali sia artificiali, nonché delle paratie e simili.
3. Il Sindaco con apposita ordinanza, può consentire la balneazione nei tratti ritenuti non pericolosi per la incolumità e la salute pubblica.

Art. 42 - Contrassegni del Comune

1. È vietato usare lo stemma del Comune, nonché la denominazione ed il logo di uffici e servizi comunali per contraddistinguere esercizi industriali, commerciali o imprese di qualsiasi genere, che non siano in gestione diretta dall'Amministrazione comunale e previo accordo con la stessa.

Titolo VII

DISPOSIZIONI PER LA SICUREZZA DEI FOSSI E DEI CANALI DI SCOLO

Art. 43 – Manutenzione dei fossi di scolo dei fondi

1. I proprietari dei terreni che hanno diritto di condurre le acque di scolo dei propri fondi nei fossi delle strade, qualora il frontista provocasse, per mancato rispetto del presente regolamento, l'otturazione parziale o totale, del fosso a bordo strada, dovrà procederne al ripristino.
2. A tal fine dovranno provvedere allo spurgo e alla riprofilatura degli stessi, ogni qualvolta si rendesse necessario e, in difetto, a rifondere al Comune sia le spese necessarie per l'esecuzione della manutenzione omessa, sia per la riparazione degli eventuali danni da detta omissione derivati.
3. Ai trasgressori, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria, è fatto obbligo di provvedere, a proprie spese, alla pulizia dei fossi o canali.
4. In caso di inadempimento del trasgressore si procederà all'esecuzione d'ufficio, previa diffida, con addebito dei costi sostenuti a carico del trasgressore.

Art. 44 – Divieto di alterazione dei fossi

1. È vietata ogni alterazione, manomissione od occupazione della sede stradale e delle sue pertinenze ed ogni modificazione dei fossi laterali.
2. L'esecuzione di opere finalizzate all'apertura di nuovi accessi o diramazioni, al mantenimento di quelli esistenti o ad altro scopo dovranno essere autorizzate dal Comune, che prescriverà le modalità tecnico operative di intervento al fine di non alterare la sezione dei fossi laterali e le caratteristiche planoaltimetriche della sede stradale.

3. L'area sulla quale dette opere sorgeranno rimarrà sempre e comunque di proprietà comunale.

Art. 45 – Obblighi per la manutenzione dei fossi

1. I fossi divisorii tra fondi e terreni, i corsi d'acqua privati e quelli pubblici non classificati, devono, a cure e spese degli utenti e dei frontisti, essere riprofilati e spurgati ogni qualvolta si renda necessario.

2. Le opere di manutenzione di cui sopra dovranno comprendere la rimozione della vegetazione infestante dall'alveo e dalle sponde, l'asportazione degli eventuali accumuli di materiali dal fondo e, ove necessario, la riprofilatura del canale al fine di adeguare la sezione e la pendenza alla portata. Dette opere dovranno essere eseguite, compatibilmente con i cicli colturali dei fondi, entro la stagione estiva di ogni anno.

3. Nella fascia della larghezza di m. 5,00, (con tolleranza di 50 cm) a partire dalle sponde o dal piede esterno dell'argine dei corsi d'acqua privati, è vietata l'aratura di profondità superiore a m. 0,50; tale distanza sarà di m. 10,00 (con tolleranza di 50 cm) per quelli, sia pubblici che privati, riportati nella tavola n. 12 del P.P.A.R..

4. Nella fascia della larghezza di m. 4,00 (R.D. 523/1904), misurata dal piede esterno dell'argine dei corsi d'acqua pubblici e di m. 2,00 (con tolleranza di 50 cm) ugualmente misurata dal piede esterno dell'argine di quelli privati, sono vietate le piantagioni e le coltivazioni. In tali fasce il terreno dovrà essere tenuto incolto (a sodo), e non potrà essere oggetto di lavorazioni agricole eccettuati gli sfalci della vegetazione infestante.

Nel caso dei fossi minori in collina, le piantagioni possono essere previste, per contenere fenomeni franosi o di erosione.

5. I fossi di scolo le cui caratteristiche evidenziassero una insufficiente portata, in relazione alla quantità d'acqua che vi confluisce, dovranno essere opportunamente adeguati (almeno 20-25 cm di profondità).

6. Ai trasgressori, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria, è fatto obbligo di provvedere, a proprie spese, alla pulizia dei fossi o canali.

7. In caso di inadempimento del trasgressore si procederà all'esecuzione d'ufficio, previa diffida, con addebito dei costi sostenuti a carico del trasgressore.

Art. 46 – Obbligo di realizzare e mantenere la capezzagna

1. I frontisti confinanti con le strade pubbliche non possono arare i loro fondi sino al confine stradale ma dovranno formare lungo di esse la regolare capezzagna per manovrare gli attrezzi agricoli, atti alla lavorazione del terreno, senza invadere con gli stessi la sede stradale.

2. La capezzagna, che avrà larghezza non inferiore a m. 1,50 (con tolleranza di 50 cm) misurata dal ciglio esterno del fosso di guardia o della cunetta, se la strada è in piano, e dal piede della scarpata se la strada è in rilevato e m. 2,00 (con tolleranza di 50 cm) dal ciglio superiore se la strada è in trincea, non dovrà essere oggetto di lavori di coltivazione eccettuato solo quelli relativi all'eliminazione della vegetazione infestante.

3. Qualora le norme relative alla condizionalità della Regione Marche siano più restrittive si farà riferimento a quest'ultime.

Art. 47 – Obbligo di mantenere le ripe stradali

1. I proprietari confinanti devono mantenere le ripe dei terreni laterali alle strade comunali, sia a monte che a valle delle stesse, in modo da impedire il verificarsi di franamenti o cedimenti del corpo stradale e da prevenire la caduta di massi o altri materiali sulla strada.

2. Devono realizzare inoltre, quando occorrono, le opere necessarie ad evitare che si verifichino gli eventi di cui sopra.

3. Nel caso in cui, per l'inosservanza delle prescrizioni di cui al presente articolo, si verificasse la caduta di massi o frane sulla sede stradale, i soggetti di cui al primo comma ed i conduttori dei terreni sono tenuti alla loro rimozione lungo tutto il tratto confinante con i fondi, ed a conservare in buono stato gli sbocchi degli scoli e delle scoline che affluiscono nei fossi o nelle cunette laterali alle strade.

4. In caso di inerzia dei soggetti obbligati, il Comune ingiunge agli stessi l'esecuzione di quanto prescritto ed in caso di inottemperanza provvede d'ufficio addebitando loro le spese relative.

5. Nei casi in cui per motivi di pubblico interesse, il Comune debba provvedere alla esecuzione immediata dei lavori di ripristino della strada, le spese sostenute saranno addebitate ai soggetti che, violando le norme contenute nel presente

regolamento, hanno provocato il danneggiamento.

6. Il confine stradale è definito dall'art. 3 1° comma punto 10 del D. Lgs 285/1992 Nuovo Codice della strada.

Art. 48 – Obbligo di realizzare i fossi di raccolta delle acque

1. Ai proprietari e conduttori dei fondi è fatto obbligo di munire gli stessi, a monte delle scarpate, del fosso di guardia per raccolta delle acque di sgrondo ad una distanza minima dal ciglio di m. 2,00 (con tolleranza di 50 cm) e di profondità di almeno m. 0,30 (salvo norma maggiormente restrittiva prevista dalla condizionalità).

2. Le lavorazioni a valle delle scarpate dovranno essere effettuate in modo tale da ostacolare l'accentuazione della scarpata.

Art. 49 – Disposizioni per le aree agricole soggette a smottamenti e frane

1. Nelle aree soggette a smottamenti e movimenti franosi ai proprietari è fatto obbligo di risanare la situazione provvedendo alla regimentazione delle acque, con fossi o scoline longitudinali e oblique di dimensioni adeguate (almeno 1 ogni 40 metri e di almeno 20 cm di profondità). Sempre al fine di prevenire infiltrazioni di acqua nel terreno, quindi smottamenti dello stesso, i fossi o le scoline dovranno confluire sul fosso di guardia o nel tombino dell'attraversamento stradale. 2. In dette aree dovranno utilizzarsi tecniche agricole che prevengano o contengano fenomeni di dissesto come lavorazioni a rittochino evitando arature o lavorazioni profonde. Le suddette aree sono individuate esattamente come riportato nelle planimetrie allegate al presente Regolamento.

3. Qualora le norme relative alla condizionalità della Regione Marche siano più restrittive si farà riferimento a quest'ultime.

Art. 50 – Accumulo di materiali vegetali nei fondi agricoli in prossimità dei fossi

1. Sono sempre vietati gli accumuli, anche temporanei, di materiale vegetale nei fondi agricoli ad una distanza inferiore a 50 metri dai fossi e corsi d'acqua.

Art. 51 - Strade vicinali

1. Gli utenti delle strade vicinali private, costituiti in consorzio ai sensi dell'Art. 1 del Decreto Luogotenenziale n. 1446/1918, possono chiedere all'Amministrazione Comunale di partecipare alle spese di manutenzione ordinaria, in misura non superiore al 20% della spesa documentata e accertata dall'area tecnica, al fine di garantire un decoro e un libero transito lungo le strade rurali vicinali.

Art. 52 - Utilizzo fitofarmaci

1. Si rimanda a quanto prevede la normativa del PAN (Piano di Azione Nazionale uso sostenibile dei fitofarmaci).

Titolo VIII

SANZIONI E RELATIVO PROCEDIMENTO APPLICATIVO

Art. 53 – Accertamento delle violazioni e sistema sanzionatorio

1. Alle violazioni del presente regolamento si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal decreto

legislativo 18 agosto 2000, nr. 267 con le modalità previste dalla legge 24 novembre 1981, nr. 689.

2. Quando le norme del presente regolamento dispongono che oltre ad una sanzione amministrativa pecuniaria vi sia l'obbligo di cessare un'attività od un comportamento o la rimessa in pristino dei luoghi ne deve essere fatta menzione sul verbale di accertamento e contestazione della violazione.
3. Detti obblighi, quando le circostanze lo esigono, devono essere adempiuti immediatamente, altrimenti l'inizio dell'esecuzione deve avvenire nei termini indicati nel verbale di accertamento o dalla sua notificazione. L'esecuzione avviene sotto il controllo dell'Ufficio o Comando da cui dipende l'accertatore.
4. Quando il trasgressore non esegue il suo obbligo in applicazione e nei termini di cui sopra, si provvede d'ufficio all'esecuzione dell'obbligo stesso. In tal modo le spese eventualmente sostenute per l'esecuzione sono a carico del trasgressore.

Art. 54 - Pagamento immediato

1. Il trasgressore non è ammesso al pagamento delle sanzioni previste dal presente Regolamento in via breve direttamente a mano dell'Agente accertatore, ad eccezione dei cittadini stranieri non residenti nel territorio italiano.
2. Per essi l'Agente accertatore provvederà all'immediato rilascio della relativa quietanza di pagamento

Art. 55 - Rinvio a norme sopravvenute

1. Le disposizioni del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali, regionali o comunitarie.
2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la normativa sopra ordinata.

Art. 56 - Aggiornamento dell'importo del pagamento delle sanzioni in misura ridotta

Ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981, nr. 689, la Giunta Comunale è competente all'aggiornamento dell'importo previsto per il pagamento in misura ridotta delle sanzioni amministrative pecuniarie per ciascuna violazione alle norme del presente regolamento.

TITOLO IX

ABROGAZIONI E NORME FINALI

Art. 57 – Abrogazioni

1. Con l'approvazione del presente Regolamento s'intendono abrogate le norme regolamentari disciplinanti le stesse materie e con esso in contrasto, in particolare vengono abrogati:
 - a. il Regolamento di Polizia Urbana approvato con delibera Podestarile da 30 dicembre 1931;
 - b. il Regolamento per la salvaguardia della viabilità esterna approvato con Delibera di Consiglio Comunale nr. 38 del 7 gennaio 1982;
 - c. il Regolamento di Polizia Urbana, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 47 del 12/06/2013, modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 01/03/2017.

Art. 58 – Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore decorsi dieci giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio on line del Comune, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del Testo Unico degli Enti Locali D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.